



Statuto

I - Società e scopi

Art. 1 Nome

Con il nome Orientisti 92 Piano di Magadino (in seguito O-92) è costituita una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopo

L'O-92 si propone di promuovere l'attività sportiva, e in particolare la corsa d'orientamento, nel pieno rispetto dell'etica sportiva e in totale indipendenza di convinzioni politiche e religiose. Si prefigge inoltre di favorire i legami sociali fra i giovani e le rispettive famiglie.

Art. 3 Sede sociale

¹La sede dell'O-92 è al domicilio del presidente.

²Il suo comprensorio si estende ai comuni del Piano di Magadino e dintorni.

Art. 4 Affiliazioni e vincoli

¹L'O-92 è affiliata della federazione svizzera di corsa di orientamento (Swiss Orienteering) e della corrispettiva federazione regionale (ASTI).

²Gli statuti, i regolamenti delle predette federazioni e della federazione internazionale, nonché le decisioni dei rispettivi organi e commissioni competenti sono a priori vincolanti per l'O-92, i suoi soci e le persone che la rappresentano.

³I soci e le persone che rappresentano la società riconoscono e rispettano gli statuti e le regole delle federazioni di cui al cpv. 1.

Art. 5 Carta etica, doping, fumo

¹L'O-92 e i soci che la rappresentano sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e ai rispettivi documenti vincolanti di riferimento, come pure agli impegni della pratica dello sport senza fumo.

²Le violazioni sono oggetto di indagine e decisione secondo le norme previste dalla federazione svizzera, segnatamente tramite Swiss Sport Integrity.

II - Soci

Art. 6 Soci secondo Swiss Orienteering

¹Sono soci attivi i soci che svolgono regolarmente l'attività agonistica nella società,

²Sono soci passivi i soci che partecipano saltuariamente l'attività agonistica e principalmente sostengono o collaborano alla vita sociale.

Art. 7 Altri soci sostenitori

Sono considerati tali tutti coloro che in un modo o nell'altro sono vicini alla società e contribuiscono al perseguimento o al sostegno degli obiettivi sociali.

Art. 8 Soci onorari

I soci onorari godono di uno statuto particolare e sono riconosciuti tali dall'Assemblea per meriti particolari a favore della O-92.



Art. 9 Diritto di voto

Tutti i soci a partire dal quattordicesimo anno di età godono del diritto di voto all'assemblea e di eleggibilità in comitato.

Art. 10 Doveri

¹Ogni socio è tenuto a rispettare e a preservare gli interessi dell'O-92 e gli statuti superiori.

²I soci pagano la tassa annuale secondo le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Comitato.

³I soci rispettano il principio della lealtà sportiva e si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme superiori, quali i regolamenti e lo statuto in materia di etica.

⁴I delegati e i membri di commissioni devono riferire tempestivamente al comitato.

Art. 11 Soci: dimissioni

¹Un socio può presentare per iscritto le sue dimissioni al comitato.

²Colui che non paga la tassa sociale entro due mesi dal richiamo è considerato dimissionario.

Art. 12 Soci: espulsione

¹L'espulsione di un socio è decisa dal comitato per inadempienze gravi delle norme statutarie o del diritto superiore o per comportamento indegno.

²L'interessato può inoltrare ricorso all'assemblea.

III - Organi

Art. 13 Organizzazione

Gli organi dell'O-92 sono:

- L'Assemblea generale,
- Il comitato,
- Il collegio dei revisori.

Art. 14 Assemblea: convocazione

¹L'assemblea generale è l'organo supremo della società.

²Viene convocata ordinariamente una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine di un esercizio sociale.

³Può inoltre venir convocata, in via straordinaria, dal comitato o su richiesta scritta di un quinto dei soci.

Art. 15 Assemblea: modalità di convocazione

¹L'assemblea viene convocata tramite invito spedito ad ogni socio con preavviso di dieci giorni secondo le modalità stabilite o convenute.

²La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno ed eventuali proposte di modifica dello statuto.

³Ogni socio può esigere l'inserzione di punti all'ordine del giorno presentandoli al comitato 30 giorni prima dell'assemblea.

Art. 16 Assemblea: competenze

L'assemblea:

- Esamina ed approva il verbale dell'ultima assemblea,
- Esamina ed approva la relazione sull'attività svolta,
- Esamina ed approva i rapporti finanziari e del collegio dei revisori,
- Nomina i membri del comitato, tenendo conto di un quorum femminile e maschile minimo del 30%, nonché di presenza di almeno un rappresentante degli atleti,
- Elegge il presidente,
- Nomina il collegio dei revisori, che possono essere anche esterni
- Esamina ed approva il programma delle attività della società,
- Ratifica i regolamenti elaborati dal comitato,
- Decide le modifiche dello statuto,
- Fissa le tasse sociali,



- Proclama i soci onorari,
- Delibera su ricorsi contro le decisioni del comitato,
- Delibera sullo scioglimento della società.

Art. 17 Assemblea: decisioni

¹Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti.

²Eccezioni: Le decisioni concernenti lo statuto sono valide unicamente con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti. La decisione sullo scioglimento della società deve ottenere il consenso di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto presenti.

³Di regola si vota per alzata di mano.

Art. 18 Comitato: composizione

¹Il comitato é composto da cinque fino ad undici membri.

²Nel limite del possibile deve venire eletto almeno un membro con meno di vent'anni.

³Il rappresentante degli atleti che viene eletto può essere un socio che partecipa regolarmente a gare sportive o che ha concluso la carriera agonistica da non più di due anni.

⁴Il comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile nelle modalità previste dall'articolo 21.

⁵Le dimissioni dal comitato vanno rese note per iscritto al presidente con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data dell'assemblea ordinaria.

Art. 19 Comitato: competenze

Il comitato:

- Rappresenta la società verso terzi,
- Gestisce la società ed il patrimonio sociale con trasparenza,
- Tiene un elenco dei soci e dei sostenitori,
- Prende tutte le decisioni non riservate all'assemblea,
- Nomina il vice presidente, il segretario ed il cassiere,
- Nomina i rappresentanti nei gremi o incarichi esterni che non sono di esclusiva competenza dell'assemblea,
- Organizza l'assemblea e vi propone l'ordine del giorno,
- Informa l'Assemblea sul preventivo annuale,
- Attribuisce incarichi speciali a persone estranee al comitato,
- Attribuisce onorificenze,
- Tiene un archivio dell'attività.

Art. 20 Comitato: presidenza

¹Il presidente coordina l'attività della società.

²Egli dirige l'Assemblea e le riunioni del comitato. In caso d'assenza gli subentra il vice presidente.

³Il presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile, nelle modalità previste dall'articolo 21.

Art. 21 Comitato: limite dei mandati

¹Il periodo di carica di un membro del comitato non può superare i venti anni.

²Per garantire un ricambio è auspicabile che il presidente rinunci, dopo sei anni, al suo mandato.

³Il periodo di carica inizia con l'entrata in vigore dei presenti statuti secondo le modalità approvate dall'assemblea per gli stessi, successivamente con la decisione da parte dell'assemblea, salvo che la stessa non sia sospesa da un'autorità superiore o giudiziaria.

Art. 22 Collegio dei revisori

¹Il collegio dei revisori é composto da tre membri. Essi devono essere soci maggiorenni ed estranei al comitato. Ogni anno deve venir sostituito un revisore. Ogni revisore resta in carica al massimo tre anni.

²Il collegio dei revisori verifica la correttezza del rendiconto e della gestione annuale, è autorizzato a consultare i documenti giustificativi e la contabilità in qualsiasi momento e redige un rapporto all'assemblea.



Art. 23 Conflitti di interesse e accettazione di doni

¹Il I membri di comitato e del collegio di revisione adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza, svolgendo le loro attività esclusivamente nell'interesse della società.

²E' considerato al pari di un conflitto di interessi la richiesta, ricezione, accettazione o elargizione di favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al mandato della società o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore ad un tributo simbolico.

³Qualora vi fosse un conflitto di interesse per un membro di comitato o dell'organo di revisione in merito ad una decisione da prendere, tale persona deve informare il presidente e astenersi dalle consultazioni e dalla decisione. Se il conflitto inerisse al presidente ne farà le veci il vice-presidente.

⁴L'astensione viene inserita a verbale, rispettivamente nel rapporto dei revisori.

⁵In caso di contestazione circa l'esistenza di una situazione secondo i capoversi 1-2, il Comitato, rispettivamente l'organo di revisione, prenderà una decisione escludendo in assenza della persona coinvolta, se del caso richiedendo e assumendo le necessarie informazioni.

Art. 24 Protezione dei dati

Il Comitato e l'organo di revisione provvede al rispetto della protezione dei dati secondo le norme della legislazione federale e cantonale in materia.

IV – Altre norme

Art. 25 Finanze: responsabilità

¹Per gli obblighi assunti dalla società risponde unicamente il patrimonio sociale.

²Ogni responsabilità personale dei soci è quindi esclusa.

³La società é vincolata verso terzi dalla firma del presidente o di un altro membro del comitato o di un incaricato speciale.

Art. 26 Finanze: entrate

Le entrate della società si compongono di:

- Tasse annuali,
- Contributi, offerte, donazioni e sponsorizzazioni,
- Sussidi concessi da Federazioni, Associazioni e Gioventù e Sport,
- Ricavi dalla vendita di materiale e cartine,
- Utili di manifestazioni.

Art. 27 Finanze: uscite

Le uscite della società si compongono di:

- Spese per l'organizzazione d'allenamenti e gare,
- Spese per la partecipazione alle gare,
- Spese generali e d'amministrazione,
- Spese per l'acquisto di materiale,
- Spese per la realizzazione di cartine,
- Tasse a Federazioni ed Associazioni.

Art. 28 Finanze: anno sociale

¹L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

²I conti della società si chiudono il 31 dicembre.

Art. 29 Assicurazioni

¹L'assicurazione responsabilità civile è stipulata dalla società per i soci e le manifestazioni organizzate.

²L'assicurazione infortunio è a carico dei soci.



Associazione
Orientisti 92 Piano di Magadino
6593 Cadenazzo
info@o-92.ch
www.o-92.ch
Iban: CH35 0900 0000 6500 5132 1

Art. 30 Scioglimento

¹Lo scioglimento della società può essere pronunciato solo da un'Assemblea straordinaria convocata appositamente.

²Dopo il pagamento dei debiti, il patrimonio è devoluto a favore di una società avente gli stessi fini e attività nella stessa regione o a favore di Swiss Orienteering.

V – Norme finali ed entrata in vigore

Art. 31 Norme transitorie

¹ Il presente statuto revisionato ha effetto dal 1° dicembre 2025, ragione per cui con l'accettazione sono effettuate le nomine di cui agli articoli 18ss.

² In caso di passaggi di consegne dei singoli organi, questi si impegnano a risolverli entro la fine di dicembre 2025.

³La O-92 continua l'attività svolta fino al 1992 da gran parte degli orientisti del Gruppo CO in seno alla Società Atletica Vis Nova.

Art. 32 Entrata in vigore

¹ La revisione del presente statuto, approvato originariamente dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Cadenazzo il 10 luglio 1992, nonché modificato il 2 febbraio 2001, 6 marzo 2009 e 14 febbraio 2014, è stata decisa dall'assemblea tenutasi a Rivera il 17 ottobre 2025.

²La revisione entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Il presidente:
Reto Depedrini

La segretaria:
Prisca Boiani

Gli scrutatori

Tiziano Bognuda

John Derighetti